AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagiano Statte ASL/TA

DELIBERAZIONE

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2

N. 10 DEL 06/05/2022

OGGETTO: Servizio Trasporto Assistito, lotto n. 2 "Mottola", svolto dall'Associazione Soccorso Maestrale nel periodo 10.09.2021 - 09.10.2021. Presa d'atto debito fuori bilancio e proposta di riconoscimento da parte del Consiglio Comunale dell'Ente Capofila

L'anno duemilaventidue, addì sei. del mese di Maggio, alle ore 13:00, nella residenza Comunale si è riunito il Coordinamento Istituzionale con i presenti e gli assenti all'interno dell'Atto indicati , sotto la presidenza del sindaco avv. Fabrizio Quarto.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa D'ELIA LOREDANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l' GUGLIELMI MARIA ROSARIA, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Sono presenti i seguenti signori per:

Sindaco di MASSAFRA	Sindaco/Delegato Ass. Servizi Sociali	Avv. Guglielmi Maria Rosaria
Sindaco di MOTTOLA	Componente/Delegato Ass. Servizi Sociali	ASSENTE
Sindaco di PALAGIANO	Sindaco/Delegato Ass. Servizi Sociali	Dott.ssa Liverano Angela
Sindaco di STATTE	Sindaco/Delegato Ass. Servizi Sociali	Sig.Orlando Iva
ASL TA	Componente/Delegato Direttore Area Socio Sanitaria	ASSENTE

RELAZIONE TECNICA

Premesso che:

- che la Legge Regionale n. 19/2006 secondo i principi e le finalità di cui alla legge n. 328/2000 ed in coerenza con i principi della Costituzione ha programmato sul territorio pugliese un sistema integrato di servizi sociali a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza attivati dai diversi soggetti pubblici e privati posti in rete attraverso la programmazione definita dal Piano Sociale di Zona;
- che con la D.G.R. n. 2324/2017 la Giunta Regionale ha approvato il IV Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS) 2017-2020;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.19/2006, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che, nell'esercizio delle predette funzioni, adottano sul piano territoriale gli assetti organizzativi e gestionali più funzionali alla gestione della rete dei servizi, alla spesa e al rapporto con i cittadini e concorrono alla programmazione regionale;
- che dell'Ambito Taranto 2 fanno parte i comuni di Massafra, Mottola, Statte e Palagiano i quali sono associati con convenzione ex art. 30 al fine dell'attuazione del Piano di Zona delle Politiche sociali, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale citata e dal Piano Regionale, con Massafra quale Ente Capofila;

Considerato che:

- la L. R. n. 21/2000 art.8, comma 1, lett. a) disciplina di conferimento di incarichi e compiti amministrativi in attuazione della Legge n.59/1997 e del D. L. n.112/98 ribadisce: è compito dei Comuni il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap sia in ambito scolastico che presso i centri di riabilitazione pubblici o privati accreditati, ai sensi dell'art.47 della L. R. n. 9/2000;
- la Legge Regionale n.14/2001 art.21, comma 3, indica che fermo restando la competenza degli Enti Locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i centri di riabilitazione pubblici o privati accreditati, dipende funzionalmente dalle Aziende ASL, competenti per territorio, in ossequio a quanto già disposto dall'art. 47 della Legge Regionale n. 9/2000. Allo scopo le ASL stipulano protocolli di intesa con gli enti locali che concorrono al finanziamento medesimo;
- l'art. 46 Legge Regionale n. 4/2010, che ha sostituito abrogando i commi 3 e 4 art. 7 della L. R. n. 4/2003, che stabilisce "… il servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio riabilitativi viene assicurato dalle ASL competenti per territorio … i comuni associati in ambito territoriale concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall'organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto, in maniera non superiore al 60% del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo,…. che i comuni associati in ambiti territoriali sottoscrivono

apposite e preventive intese con la ASL competente per territorio atte a specificare le modalità organizzative del servizio di trasporto, le modalità di gestione e i criteri di accesso al servizio da parte degli utenti…";

Dato atto che:

- il Trasporto sociale rappresenta uno dei servizi a maggiore impatto sulla comunità territoriale, per il sistema di servizi, strutture, centri che beneficia di questo tipo di prestazione; il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale previsti dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito TA/2, al fine di consentire alle persone disabili, di raggiungere i Centri Diurni ex art. 60 e 60 ter del Reg.Reg. n. 4/2007 e le strutture a carattere riabilitativo;
- tale Servizio si ispira, in particolare, ai principi della Legge n.104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap (art. 26 comma 2), nonché della Legge Regionale n.19/2006; R.R. Puglia n.4/2007; D.G.R. Puglia n 249/2008; L.R. Puglia n.4/2010.
- in particolare, l'art. 46 della Legge Regionale 4/2010, contenuto nell'ambito del TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI, Capo VI Disposizioni in materia di servizi sociali e sociosanitari, disciplina, a grandi linee, i "*Servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi";*

Visto che con Determinazione dell'ASL Taranto n. 944 dell'08/04/2019 veniva indetta una procedura di gara per appaltare il servizio di trasporto assistito nei territori degli Ambiti della Provincia in cui non viene compreso quello dell'Ambito di Massafra, stante il diverso indirizzo dallo stesso espresso con Deliberazione n. 9 del 29/03/2017, con cui il Coordinamento Istituzionale, al fine di assicurare economicità ed efficacia all'azione amministrativa, incaricava il Responsabile dell'Ufficio di Piano di adottare le procedure necessarie per effettuare il trasporto assistito mediante Convenzioni con organizzazioni di volontariato, ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Dato atto che con Deliberazione di Coordinamento n. 14 del 02.10.2019 veniva:
• approvato il Protocollo d'intesa tra Ambito TA/2 e ASL Taranto, elaborato dall'Ufficio di Piano e condiviso con il Direttore della S.C. Area Socio Sanitaria, con COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2 Proposta Anno 2020 N.ro 3398 del 15/12/2020 la Direzione Area Riabilitativa e con il Distretto Socio Sanitario n. 2 della stessa azienda sanitaria locale;
• espresso l'indirizzo per attivare procedure di affidamento del servizio di trasporto assistito, andata e ritorno dalle strutture riabilitative, dai Centri Diurni ex art. 60 e dal Centro Alzheimer ex art. 60 ter Reg. Reg. 4/2007 e ss.mm.ii., rivolte ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, regolarmente iscritte allo specifico Registro regionale, mediante Convenzioni ai sensi 56 del d.lgs. 117/2017, suddividendo l'affidamento in quattro lotti, ciascuno con riferimento a ciascun Comune dell'Ambito;
• precisato il riparto della spesa tra gli Enti, nella misura del 60 % a carico dell'Ambito e del 40% a carico dell'ASL TA, mediante rimborso all'Ambito che sosterrà la spesa nei confronti delle Associazioni convenzionate;

Che in linea con quanto stabilito in Coordinamento Istituzionale, l'Ambito Territoriale n.2, con atto dirigenziale n.2112 del 18.10.2020, attivava la procedura per l'affidamento del servizio di trasporto assistito mediante Convenzioni art. 56 d.lgs. 117/2017, approvando contestualmente l'avviso pubblico riportante i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione e stimando in € 252.000,00 l'importo annuo del rimborso complessivo per n.4 lotti;

Tenuto conto che :

- con Det.Amb.n. 782 del 04.05.2021 si aggiudicava il servizio di trasporto assistito a favore dei disabili da e per le strutture riabilitative, i Centri Diurni e il Centro Alzheimer per la durata di mesi 12 a partire dall'avvio effettivo avvenuto in data 10.05.2021 e si impegnava

contestualmente l'importo complessivo di €. 252.000,00 suddiviso per n.4 lotti a favore delle associazioni sotto elencate:

Associazioni	**Lotti**	**Importo max a rimborso**
Ass. Caritas Christi	n.1 Massafra	€. 68.600,00
Ass. Maestrale Soccorso	n.2 Mottola	€.43.700,00
Ass. Maestrale Soccorso	n.3 Palagiano	€. 96.000,00
Ass. Arcobaleno	n.4 Statte	€.43.700,00

- con pec n. 23132 del 14.05.2021 l' Ass. Maestrale Soccorso comunicava rinuncia del servizio di trasporto assistito per il lotto di Mottola;
- a seguito della suddetta rinuncia espressa da parte dell' Ass. Maestrale Soccorso, con pec n. 23675 del 18.05.2021 si chiedeva all'ATI Angeli della Strada/SSMedici Soccorso/Coop.va Indaco la disponibilità, in sua sostituzione, alla gestione del servizio di trasporto attinente il lotto n.2 " Mottola";
- con pec n. 23802 del 19.05.2021 la stessa ATI Angeli della Strada/SSMedici Soccorso/Coop.va Indaco ci confermava la volontà di gestire il servizio di trasporto del Lotto n.2" Mottola"
- con successivo atto R.G. n.1007 del 25.05.2021 (Det.Amb.n.158/2021), che modificava la Det.Amb. R.G. n.782/2021, ed a seguito della espressa volonta da parte dell' ATI Angeli della Strada/SSMedici Soccorso/Coop.va Indaco di gestire servizio di trasporto attinente il lotto n. 2 "Mottola", si procedeva ad annullare l'impegno assunto a favore dell'Associazione Soccorso Maestrale e ad impegnare, contestualmente, pari somme a favore dell'ATI;
- tuttavia, il mancato riscontro a piu richieste di documentazione attestante i requisiti per il lotto di Mottola, la mancata costituzione dell'ATI Angeli della Strada/SSMedici Soccorso/Coop.va Indaco, il provvedimento interdittivo emesso in capo alla Coop.va Indaco, determinavano la esclusione dalla gara del trasporto assistito, come comunicata con pec n. 43399 del 23.09.2021;
- con pec n. 43915 del 27.09.2021 al fine di non determinare interruzione di servizio pubblico veniva formalizzata la richiesta di disponibilità al prosieguo del trasporto all' Associazione Soccorso Maestrale;
- con nota pec n. 44124 del 28.09.2021 l' Associazione Soccorso Maestrale comunicava la piena disponibilità al prosieguo del servizio di trasporto assistito per il lotto n.2 " Mottola";
- con successivo atto n.388 del 29.09.2021, si provvedeva ad annullare l'impegno di spesa che era stato assunto a favore ATI Angeli della Strada/SSMedici Soccorso/Coop.va Indaco e ad impegnare, contestualmente e nuovamente, pari somme a favore dell' dell'Associazione Soccorso Maestrale;

Considerato che:

- nelle more della verifica documentale, nel periodo 10.09.2021 – 09.10.2021, il servizio di trasporto assistito nel territorio del Comune di Mottola veniva comunque di fatto garantito, al fine di non interrompere un servizio essenziale, e data la particolarità e fragilità dell'utenza destinataria, dall' Associazione Soccorso Maestrale;
- la stessa associazione trasmetteva la rendicontazione delle spese sostenute pari ad €.

4.427,00;

- la suddetta somma risulta costituire un debito fuori bilancio, riconoscibile dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett.e) del D.Lgv 267/2000, in quanto per quel periodo non sussisteva a favore dell'Associazione una copertura contabile in considerazione del fatto che l'impegno di spesa originariamente assunto con la determina di aggiudicazione a suo favore prima della formale rinuncia veniva annullato al fine di contestualmente impegnare la stessa spesa a favore dell'ATI Angeli della Strada/SSMedici Soccorso/Coop.va Indaco;

Tenuto conto infatti che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario; - l'art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che, almeno una volta, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio Comunale adotti con deliberazione i provvedimenti necessari per il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui al successivo art. 194;
- l'art. 194 del suddetto decreto dispone che con la deliberazione consiliare sopra richiamata gli enti locali provvedono al riconoscimento e conseguente ripiano dei debiti fuori bilancio derivanti dalle cause nello stesso indicate;
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;
- l'art. 22 del medesimo D. Lgs. 170 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;
- il principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" nella parte in cui qualifica debito fuori bilancio quella "obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa… La locuzione "fuori bilancio" è in questo senso da intendere riferita ad una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre all'alveo della contabilità pubblica tale obbligazione è necessaria una determinata procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale;
- le situazioni di debito per acquisizione di beni e servizi sorte in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 191 del TUEL non possono essere immediatamente riconducibili al sistema di bilancio dell'ente, con la conseguenza che per esse si dovrà configurare un rapporto obbligatorio diretto tra il privato creditore e il pubblico funzionario e/o amministratore che risulta responsabile del

debito insorto a carico dell'ente;

- dinanzi ad azioni contrattuali dirette ad ottenere l'adempimento, il comune è tenuto ad eccepire il difetto di legittimazione; per il creditore è quindi possibile solo l'azione di arricchimento senza giusta causa;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente), ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

Considerato altresì che:

- l'*arricchimento* corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente; mentre il pagamento della restante parte del debito deve essere richiesto a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura;
- l'arricchimento può consistere in un accrescimento patrimoniale o in un risparmio di spesa e va stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di indicazioni e delle rilevazioni di mercato o dei prezziari e tariffe approvati da enti pubblici e dagli ordini professionali; consegue che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria e in generale i maggiori esborsi conseguiti al ritardato pagamento delle forniture in quanto nessuna utilità e arricchimento consegue all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno patrimoniale del quale devono rispondere coloro che con il proprio comportamento lo hanno determinato;
- l'*utilitas* rappresenta l'apprezzamento dell'acquisito vantaggio pubblico in relazione alle funzioni e ai servizi dell'Ente;

Dato atto che, relativamente al procedimento sopra descritto, si è verificata una violazione dell'ordinaria procedura di spesa disciplinata dall'art. 191 del TUEL, in quanto non esistono risorse finanziarie a suo tempo impegnate all'uopo sul relativo bilancio per il periodo oggettivato, secondo il principio della competenza finanziaria e mantenute a residuo a copertura delle spese suddette e, dunque, oggi disponibili per la necessaria liquidazione di quanto dovuto al creditore sopra riportato;

Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configura l'ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, lett. e) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 consente la legittimazione;

Considerato che ai fini dell'applicazione dell'art. 194, comma 1, lett. e), risultano accertati i presupposti dell'effettiva prestazione resa a favore dell'Ente e comprovate ex actis l'utilità e l'arricchimento per l'Ente;

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione e al pagamento dell'intero debito per evitare contenzioso e maggiori danni per questa Amministrazione;

Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con essa si è costituita ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, l'Associazione tra i Comuni facenti parte della Zona Sociale n. 2 della Provincia di Taranto ricomprendente i Comuni di Massafra, Mottola, Statte e Palagiano, per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata delle attività sociali che si articolano in azioni sociali, interventi e servizi sociali, attribuendo al Comune di Città di Massafra, quale Ente Capofila espressa delega per l'esercizio associato degli interventi e funzioni suddette;

Tutto quanto premesso e considerato;

Si ritiene doveroso proporre al Coordinamento Istituzionale di prendere atto del debito fuori bilancio per complessivi € **4.427,00** emerso nei confronti del creditore individuato in premessa, derivante dal servizio di trasporto assistito nel territorio del Comune di Mottola nel periodo 10.09.2021 – 09.10.2021 , ai fini della proposta di riconoscimento della sua legittimità, ai sensi comma, dell'art. 194, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000, al Consiglio Comunale del comune capofila

Il Dirigente

Responsabile UdP

Dott.ssa D'Elia Loredana

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Visti e richiamati:

- il Testo unico degli enti locali che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- l'art. 22 del D. Lgs. 170/2006 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;

- l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce "1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da …. omissis …. acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Accertata sulla base della relazione istruttoria di cui in narrativa l'esistenza di un debito fuori bilancio relativo a spese riconoscibili, ai sensi del citato articolo 194, comma 1, lettera e);

Considerato che tale spesa deriva dall'acquisizione di servizi di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000 con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Che per tale spesa risulta essere stata adeguatamente accertata l'esecuzione dell'attività, la congruità della richiesta, l'utilità del servizio per l'Ente e l'arricchimento per l'Ente;

Verificato inoltre che il debito descritto nella relazione istruttoria di cui in premessa è venuto a determinarsi nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Che trattandosi di attività sociale e non essendo previsto utile d'impresa, la spesa da riconoscere quale debito non è decurtata dell'utile;

Considerato, dunque, che si rende necessario ricondurre il debito nella contabilità dell'Ente, ripristinando l'ordinaria procedura di spesa, con effetto vincolante per lo stesso, secondo la procedura ex art.194 TUEL lettera e), in quanto trattasi, evidentemente, di acquisizione di servizi che hanno comunque determinato innegabili utilità ed arricchimento all'Ente relativamente all'esercizio di funzioni di propria competenza;

Tenuto conto che le somme necessarie trovano integrale copertura finanziaria sui competenti capitoli di bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 come meglio specificati nella parte dispositiva del presente atto;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere in tal senso con urgenza ai sensi dei vigenti principi contabili in quanto la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competentri Dirigenti di Servizio, rilasciati ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1) per quanto esposto in premessa, di prendere e dare atto che la prestazione in argomento, servizio trasporto assistito in favore degli utenti del territorio di Mottola, per il periodo oggettivato, è stato effettivamente e regolarmente eseguito a vantaggio e con utilità per i suddetti Enti;

2) di proporre, pertanto, al Consiglio Comune del Comune di Massafra, capofila dell'Ambito, di riconoscere la legittimità del sopracitato debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 4.427,00 in favore del creditore individuato nella relazione predisposta dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Massafra, quale debito derivante dal servizio di trasporto assistito nel territorio del Comune di Mottola;

3) di dare atto che la spesa di euro € 4.427,00 torva imputazione a valere sui competenti capitoli di bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, di cui € 2656,20 su cap. 3385 ed € 1.770,80 su cap. 3374 demandando nel contempo al Dirigente l'adozione degli opportuni atti gestionali di impegno e liquidazione delle somme spettanti a favore del'Associazione che ha svolto il servizio

4) di dare atto che trattandosi di attività sociale e non essendo previsto utile d'impresa, la spesa di cui al debito sopra richiamato non è decurtata dell'utile;

5) di demandare al Responsabile dell'ufficio di Piano l'attuazione degli atti consequenziali;

6) di dichiarare, con separata votazione, stante l'urgenza della regolarizzazione contabile la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **D'ELIA LOREDANA** in data **14/04/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **PERRONE FRANCESCA** in data **19/04/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco f.f.	**Il Vice Segretario Generale**
GUGLIELMI MARIA ROSARIA	**Dott.ssa D'ELIA LOREDANA**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1528

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GALLO SABINO** attesta che in data 12/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Massafra, lì 12/05/2022

Il Firmatario la pubblicazione

GALLO SABINO